

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Provincia di Catania

REGOLAMENTO PER LAVORI NEL SOTTOSUOLO

S. Agata Li Battiati, li 20.09.1993

redattore

Geom. Carlo Alberti

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Cantone

ART. 1

Il presente regolamento disciplina gli interventi nel sottosuolo ed il ripristino del suolo pubblico da parte dei privati, nonché le autorizzazioni rilasciate agli Enti per interventi che comportano manomissione della viabilità cittadina.

I privati o gli enti pubblici o di diritto pubblico che intendono manomettere il suolo stradale devono avanzare istanza in bollo diretta al Sindaco corredata di:

- Corografia della zona in scala 1:2000 con l'individuazione del sito di intervento;
Planimetria particolareggiata della zona di intervento;
Sezioni dei manufatti;
Relazione sull'intervento;
- Versamento cauzionale in contanti presso la Tesoreria Comunale o a mezzo polizza fidejussoria dell'importo di £. 100.000 per metro lineare.

Nel caso di attraversamento stradale la cauzione è triplicata.

I grafici debbono essere firmati da professionista abilitato.

L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco, sentito il Capo U.T.C, e l'Ufficiale sanitario, entro giorni trenta dalla richiesta.

Trascorso tale termine l'istanza, se completa di tutti gli elaborati prescritti, si intende assentita.

ART. 2

I lavori di costruzione e manutenzione dei manufatti interessati il suolo ed il sottosuolo pubblico dovranno essere eseguiti a regola d'arte.

ART.3

Le Ditte esecutrici dei lavori dovranno esporre bene in evidenza, in prossimità degli scavi, appositi cartelli indicanti : l'Ente concessionario dei lavori, la Ditta che li esegue con il relativo recapito, l'oggetto, l'importo, la data di inizio e la durata degli stessi.

ART.4

La ditta esecutrice dei lavori deve segnalare e transennare adeguatamente il cantiere dei lavori in corso, assicurando il continuo mantenimento delle recinzioni e dei mezzi di segnalazione diurni e notturni nel rispetto delle prescrizioni del vigente codice della strada in materia di cantieri stradali, limitando il più possibile le occupazioni di suolo pubblico e garantendo le migliori condizioni di fluidità e di sicurezza al traffico veicolare e pedonale.

Si fa obbligo, pertanto, di transennare gli scavi d'ambo i lati e di adottare la segnaletica verticale e luminosa prescritta dal codice della strada.

ART. 5

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla nomina di un Direttore Tecnico di cantiere relativamente alle opere da effettuare, dandone comunicazione al servizio manutenzione dell'Ufficio Tecnico.

ART.6

E' fatto divieto assoluto d'impiego di mezzi cingolati, al fine di non creare inconvenienti ai manufatti già esistenti nel sottosuolo e danneggiare le strutture delle carreggiate stradali interessate allo scavo.

ART. 7

Nella esecuzione di scavi interessanti strade sistemate con conglomerati bituminosi, la Ditta esecutrice degli scavi dovrà procedere al taglio degli strati bitumati per tutta la traccia da eseguirsi, con apposita macchina taglia bitume, prima di procedere allo scavo con mezzi meccanizzati.

ART.8

Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti in modo da impegnare mezza carreggiata per volta, per non intralciare la circolazione stradale, e dovranno essere temporaneamente ripristinati in conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm 5, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità.

I materiali di risulta che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovessero restringere la carreggiata stradale, intralciando e limitando eccessivamente la viabilità, dovranno essere trasportati a rifiuto anche quando gli scavi fossero aperti e i lavori in corso.

ART.9

I cavi e/o le tubazioni dovranno essere interrati ai margini della carreggiata stradale o, se possibile sul marciapiede, a condizione che l'intera trincea abbia una distanza non inferiore a mi. 2,00 dagli edifici, ed una profondità non inferiore a mi. 1,00 dal piano di calpestio, riferita all'estradosso di cavi, tubazioni e manufatti, tutto compreso.

Qualora le strade interessate agli scavi siano prive di impianto di illuminazione, gli scavi non potranno eseguirsi né sul marciapiede né ad una distanza inferiore a mi 1,00 dal margine della strada.

Eventuali deroghe al posizionamento ed alla profondità dei manufatti dovranno di volta in volta essere preventivamente autorizzati dai servizi interessati.

ART.10

La Ditta esecutrice, ove riscontri durante l'esecuzione dei lavori la presenza di manufatti fognari, dovrà sospendere i lavori e darne comunicazione al settore U.T.C..

Non si potrà dare luogo al riempimento degli scavi, per i tratti interessanti la fognatura, ove le opere eseguite non siano state visionate dai funzionari del competente Ufficio Tecnico. Del sopralluogo dovrà redigersi verbale in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

ART. 11

Si fa obbligo al titolare dell'autorizzazione di rendere edotte le aziende erogatrici di acqua e gas degli scavi e dell'interramento dei manufatti da eseguire al fine di concordare l'eventuale distanza regolamentare dalle infrastrutture eventualmente esistenti.

ART.12

La struttura di eventuali camerette d'ispezione dovrà essere posizionata in modo che i muri perimetrali, la soletta ed il tonino del chiusino siano idonei ad un carico verticale pari a 6.000 kg/mq.

ART.13

Le sedi stradali, manomesse a seguito degli scavi, dovranno essere ripristinate a regola d'arte e restituite alla loro integrità.

In particolare, per gli interventi più elementari ed ove non sono richiesti particolari e più impegnativi interventi, si prescrive:

(1) Se trattasi di strade sistemate in manto bitumato:

- a)- prima della formazione del cassonetto dovrà provvedersi alla esecuzione di un accurato costipamento delle sottostrutture;
- b)- il cassonetto in nessun caso potrà essere inferiore a mi 1,50 di larghezza, per consentire una adeguata costipazione, e dovrà comprendere:

- 1) Uno strato di misto granulare vulcanico dello spessore minimo di cm. 30; ove sussiste Sottofondo stradale cementizio nonché ove sarà ritenuto insindacabilmente necessario dall'Amministrazione Comunale, tale strato dovrà essere realizzato in calcestruzzo cementizio di eguale spessore;
- 2) uno strato di binder, costituito da conglomerato bituminoso con aggregato lavico 10/25, dello spessore finito di cm. 12;
- 3) uno strato di usura in conglomerato bituminoso con aggregato basaltico 0/8 dello spessore finito di cm. 3;

Inoltre si prescrive:

- e)- il costipamento dovrà essere eseguito con rullo costipante del peso non inferiore a 16-18 tonna;
 - d)- lo strato di collegamento (binder) deve estendersi sino a raccordarsi con quello esistente;
 - e)- la stesura del manto d'usura deve avvenire dopo un manifesto, consolidato e comprovato costipamento del binder e deve essere preceduto da fresatura in sezione della traccia per almeno cm.3 di profondità e di m. 2,50 di larghezza, in conformità a quanto previsto al successivo comma f), al fine allocare nel cavo risultante lo strato di usura;
 - f)- la stesura del manto di usura, da eseguirsi obbligatoriamente con vibro-finitrice meccanica, non deve limitarsi alla larghezza dello scavo originario ma deve raccordarsi al manto esistente per una larghezza minima di cm. 50 per lato, mediante fresatura eseguita come indicato nel superiore comma e).
- In nessun caso, pertanto, la larghezza di stesa potrà essere inferiore alla metà della carreggiata stradale;
- g)- se lo scavo viene eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo anche se la distanza supera i cm. 50;
 - h)- il manto d'usura di cui sopra dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno;
 - i)- in casi eccezionali, deve estendersi a tutta la carreggiata, principalmente quando la superficie non interessata dagli scavi risulti deteriorata in conseguenza degli stessi per inottemperanza a quanto sancito agli art. 7 e 8 della presente autorizzazione, e ciò a giudizio insindacabile dall'Ufficio Tecnico Comunale;

ART. 14

Per i lavori interessanti opere municipale o di altri Enti deve provvedersi al ripristino a regola d'arte delle stesse, garantendone la corretta funzionalità.

Nel caso di opere fognarie, l'inosservanza ai disposti della presente comporterà l'addebito all'Ente o ditta richiedente oltre che del danno patrimoniale arrecato, anche la responsabilità derivante dalla vigente legislazione in materia di tutela ambientale.

ART. 15

La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta a ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, qualunque sia lo stato d'usura della stessa, non oltre 10 (dieci) giorni dal completamento della pavimentazione stradale.

ART. 16

Durante l'esecuzione delle opere di ripristino la Ditta esecutrice dei lavori dovrà richiedere al settore U.T.C. - la presenza di un assistente ai lavori; in particolare tale presenza è d'obbligo per la pavimentazione in conglomerato bitulitico

ART. 17

E' fatto obbligo di richiedere al Settore U.T.C, l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di ripristino delle sedi stradali.

La dichiarazione dell'avvenuta esecuzione dei ripristini a regola d'arte, da parte del predetto Settore LL.PP., non sarà liberatoria per l'Ente concessionario, in quanto lo stesso sarà tenuto, per 2 (due) anni dalla data di rilascio della suddetta dichiarazione, a provvedere:

- a) alle riparazioni delle sedi stradali in caso di cedimenti, avvallamenti, etc;
- b) a ripristinare la funzionalità e la continuità dei manufatti fognari, ove sia incorsi in manomissioni o interruzioni;
- e) a risarcire i terzi per ogni evento dannoso conseguente alla esecuzione dei ripristini, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

ART. 18

Ad avvenuta realizzazione delle opere di canalizzazione, è fatto obbligo all'Ente concessionario di provvedere ad un accurato controllo e ad una assidua manutenzione delle stesse, sia per quanto concerne le parti poste nel sottosuolo che per quelle affioranti in superficie , e cioè al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti che possono apportare nocimento all'incolumità pubblica.

Estrema cura dovrà essere posta nella regolare tenuta dei manufatti di superficie, quali pozzetti, botole, etc.

In particolare queste ultime devono essere mantenute in perfetta uniformità di quota con le carreggiate stradali, rispetto alle quali non devono assolutamente risultare né sporgenti né sottomesse.

Ciò deve verificarsi anche nel caso in cui il livello delle carreggiate stradali dovesse essere oggetto di modifiche in conseguenza di interventi manutentivi od altro.

ART. 19

Si fa obbligo all'Ente richiedente di comunicare tempestivamente a mezzo telegramma al 6° Settore Polizia Municipale ed al 4° Settore U.T.C, la fine dei lavori e la possibilità di riapertura al traffico (veicolare e/o pedonale) della sede stradale interessata ai lavori.

ART. 20

Ogni responsabilità civile e penale per danni che possono derivare a persone o cose in dipendenza dei lavori e del mantenimento nel sottosuolo e nel suolo pubblico dei manufatti di propria competenza, anche con riferimento a quanto espresso all'art. 18 è a totale carico della ditta o Ente richiedente. L'Amministrazione Comunale viene, pertanto, sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 21

L'inottemperanza alle disposizioni normative del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- | | | | |
|-------------------|-------------|----|-----------|
| a) - inosservanza | dell'alt. 3 | L. | 100.000 |
| b) - " | dell'art. 4 | L. | 500.000 |
| c) - " | dell'art. 5 | L. | 500.000 |
| d) - " | dell'art. 6 | L. | 1.000.000 |

obbligo del rifacimento delle parti danneggiate.

In caso di accertamento di inosservanza di cui al comma precedente o per il ripristino non a regola d'arte, l'amministrazione Comunale, su proposta del competente Ufficio Tecnico, può procedere all'incameramento della cauzione, fatti salvi eventuali maggiori sanzioni e senza pregiudizio per l'azione civile e/o penale.

In ogni caso, - il mancato pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma, non consente lo svincolo della cauzione.

ART.22

Il presente regolamento va allegato al provvedimento autorizzativi del Sindaco. L'esecuzione di opere sotto il suolo pubblico senza autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione da 1 a 3 milioni.

ART.23

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'acquisizione dei visti competenti.

N.B. Il presente regolamento, è stato
Pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune di S. Agata Li Battiati dal
02.12.1994 al 17.12.94, così come
attestato in data 19.12.94
dall'Ufficio responsabile e dal
Segretario Comunale.